



Modalità di Svolgimento delle operazioni peritali

ing. Salvatore Passarello
ing. Elena Clarissa Nicoli

Membri Commissione C.T.U.
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Roma, 13.12.2024



Indice

- 1. Cosa sono le Operazioni Peritali**
- 2. Riunioni peritali: soggetti legittimati a partecipare**
- 3. Rispetto del Contraddittorio**
- 4. Operazioni Peritali – Modalità di svolgimento**
- 5. Acquisizione di informazioni presso soggetti terzi (pubblici o privati)**
- 6. Acquisizione di documenti non in atti di causa**
- 7. CTU deducente e CTU percipiente**
- 8. Nomina di un ausiliario del CTU per lo svolgimento di specifici accertamenti**
- 9. Questioni sorte sui limiti del mandato al CTU o sulla interpretazione dei quesiti**
- 10. Esempi**

- Il Consulente Tecnico di Ufficio (C.T.U.) nel processo civile è una figura di particolare competenza (ingegnere, commercialista, geometra, medico ...) che assiste il Giudice nella risoluzione di problematiche tecniche che si presentano al Giudice nell'ambito del contenzioso tra le parti in causa.
- Il Giudice nomina quale C.T.U. un esperto del settore tecnico interessato, iscritto nell'apposito Albo del Tribunale, e lo invita a prestare giuramento comparando in una specifica udienza o in via telematica, e lo incarica di chiarire gli aspetti tecnici oggetto della controversia formulando appositi QUESITI ai quali rispondere in forma scritta.
- Per rispondere ai quesiti del Giudice il C.T.U. deve svolgere tutti gli accertamenti necessari, entro un termine fissato. Al termine degli accertamenti il CTU ne riferirà gli esiti al Giudice rispondendo ai Quesiti in una Relazione, che depositerà nel fascicolo telematico.

- Gli accertamenti che compie il CTU prendono il nome di **Operazioni Peritali**. Ad esse devono poter partecipare anche i rappresentanti delle parti in causa, ovvero i Consulenti tecnici di parte, i difensori delle parti, e le parti medesime.
- Le Operazioni Peritali comprendono:
 - sopralluoghi sui luoghi e/o beni oggetto di accertamento;
 - indagini strumentali;
 - incontri con i rappresentanti delle parti;
 - accertamenti che il CTU può compiere da solo, ad es. accessi presso uffici pubblici o privati per acquisire informazioni e documentazione, ricerca di normativa e documenti tecnici;
 - presentazione di domande al Giudice tramite istanze.
- Le Operazioni Peritali sono le attività propedeutiche alla stesura della relazione di CTU che dà risposta ai quesiti posti dal Giudice.



2. Soggetti legittimati a partecipare /1

- L'Art. 201 cpc prevede che le parti possano nominare propri Consulenti Tecnici (C.T.P.) che hanno facoltà di assistere alle operazioni del C.T.U.
- L'Art 194 cpc prescrive che *“le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori”*. Altri soggetti non sono autorizzati a partecipare agli incontri peritali del CTU. Ove ciò accada, il CTU ha facoltà di farli allontanare.
- Se tale partecipazione viene di fatto impedita, si verifica una vera e propria violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Non è possibile impedire e/o limitare ai soggetti abilitati il loro diritto di partecipare o soltanto assistere alle attività di indagine, anche se si svolgono all'interno della proprietà di una delle parti o proprietà private.



2. Soggetti legittimati a partecipare /2

Modalità di comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali

- Il consulente tecnico è tenuto a comunicare alle parti, tramite i loro difensori o consulenti di parte, giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali. All'udienza di giuramento il consulente indica la data e il luogo di inizio delle operazioni peritali con dichiarazione inserita nel verbale di udienza.
- Nel caso il giuramento avvenga mediante deposito telematico il consulente segue le indicazioni contenute nel provvedimento di nomina. Generalmente la data e il luogo di inizio delle operazioni peritali viene indicata nel verbale di giuramento ma, se espressamente indicato dal Giudice, deve essere comunicato alle parti anche a mezzo pec o attraverso una qualsiasi forma che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione, tramite i loro procuratori.

3. Rispetto del Contraddittorio

- Il CTU, nello svolgimento degli accertamenti, è tenuto ad ascoltare le osservazioni dei C.T.P. e dei procuratori delle parti su tutti i temi oggetto degli accertamenti commissionati dal Giudice. E' tenuto a consentire il confronto tra le parti sui temi oggetto di accertamento. Ciò al fine di assicurare il rispetto del «contraddittorio», principio cardine del processo civile (Art 101 cpc).
- Il CTU che omette di acquisire il parere e le osservazioni dei CTP su tutti i temi oggetto di indagine corre il rischio che la sua attività e la relazione che predispone possano essere affette da nullità.
- E' altresì previsto che il consulente, se riceve da una parte documentazione non presente in atti – ove consentito – deve darne comunicazione alle altre parti, così da garantire il contraddittorio.

- Le operazioni peritali iniziano con un primo incontro con i rappresentanti delle parti, solitamente presso i luoghi oggetto di accertamento, o presso i luoghi in cui sono custoditi i beni oggetto di accertamento (c.d. **“Inizio delle operazioni peritali”**).
- L’apertura delle operazioni peritali non necessariamente avviene presso i luoghi di causa; può avvenire presso lo studio del CTU o in video- riunione con un incontro tra le parti e i difensori al fine di esaminare la documentazione in atti, qualora la consulenza sia da svolgere in gran parte su base documentale.
- Se le indagini non si concludono nella stessa data in cui hanno avuto inizio, il c.t.u. può alternativamente fissare direttamente la data, l’ora ed il luogo di prosecuzione delle operazioni, indicandola nel verbale delle operazioni peritali o riservare ad un secondo momento la fissazione di data, ora e luogo di prosecuzione delle operazioni. In questo caso, una volta fissata la data, il C.T.U. deve darne avviso ai rappresentanti delle parti, attraverso una qualsiasi forma che consenta la verifica dell’avvenuta ricezione (pec).



4. Operazioni Peritali – Modalità di svolgimento

/2

- Nel corso degli accertamenti sui luoghi e/o beni oggetto di ricorso il CTU effettua la ricognizione dei luoghi, i rilievi metrici e fotografici. Ha inoltre facoltà di effettuare (o far effettuare) **prove e indagini strumentali, rilievi topografici, esami di laboratorio, e altre indagini**, di cui acquisirà la documentazione comprovante i relativi esiti.
- Tali documenti potranno essere allegati alla CTU per documentare l'esito degli accertamenti svolti.
- Quando il CTU ritiene di aver concluso gli accertamenti per la risposta ai quesiti del Giudice ne informa i rappresentanti delle parti, e procede a predisporre la Relazione scritta in cui descriverà le attività peritali e i relativi accertamenti svolti, ne riporterà gli esiti, e sulla base di questi predisporrà la risposta ai quesiti del giudice. La relazione verrà trasmessa ai CTP e ai difensori che hanno facoltà di trasmettere al CTU le loro osservazioni. Il CTU è tenuto ad esaminare tali osservazioni e ad esprimere la propria valutazione in forma scritta nella stesura definitiva.



5. Acquisizione di informazioni presso uffici pubblici o privati

- In alcuni casi il CTU, per svolgere gli accertamenti richiesti, può avere necessità di acquisire informazioni e documenti presso uffici pubblici o privati.
- Ove il Giudice abbia autorizzato tale attività, il CTU potrà utilizzare i documenti rintracciati presso terzi, acquisendoli alla CTU, avendo cura di farne partecipi CTP e difensori, assicurandosi di consentire loro un contraddittorio sui nuovi documenti acquisiti.
- I documenti acquisiti dovranno essere allegati alla Relazione e utilizzati per dimostrare gli esiti degli accertamenti svolti.



6. Acquisizione di documenti non in atti di causa

- L'acquisizione in corso di operazioni peritali da parte del CTU di documenti non in atti non è di norma consentita (Art 90 disp. att. cpc)
- Fanno eccezione:
 - documenti contenenti le osservazioni e le istanze di parte consentite dall'articolo 194 cpc
 - documenti acquisiti presso uffici pubblici o privati, su autorizzazione del Giudice
 - Report scritti di accertamenti strumentali (rilievi topografici, esami di laboratorio, diagnosi di officina...)
- In ogni caso deve essere trasmessa alle parti copia di tutti i documenti acquisiti



7. CTU deducente e CTU percipiente

- La consulenza tecnica può essere di due tipi, DEDUCENTE o PERCIPIENTE.
- La prima (**CTU deducente**) si ha quando il giudice affida al consulente il semplice incarico di valutare fatti già accertati o dati preesistenti, in tal caso la sua attività non può produrre prova.
- Nel secondo caso invece (**CTU percipiente**), al CTU è conferito l'incarico di accertare fatti non altrimenti accertabili se non con l'impiego di tecniche o conoscenze particolari. Solo in quest'ultimo caso la CTU diventa una fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo.

8. Nomina di un ausiliario del CTU per lo svolgimento di specifici accertamenti

/1

- Può capitare che il CTU, per svolgere gli accertamenti richiesti, possa aver necessità di svolgere indagini particolari per le quali è richiesta una specifica competenza e l'impiego di speciale strumentazione.
- In tal caso il CTU ha facoltà di chiedere al Giudice l'autorizzazione ad avvalersi di uno specialista in possesso della competenza e strumentazione necessarie (**ausiliario del CTU**)
- A titolo di esempio il CTU può aver necessità di effettuare:
 - **rilevi topografici** che necessitano di speciale strumentazione e competenza (geometra)
 - **rilevi della resistenza strutturale di manufatti** (calcestruzzo, acciaio ...), che necessitano di speciale strumentazione e competenza (ditta di sondaggi strutturali)
 - **indagini su malfunzionamenti di veicoli** che necessitano di attrezzature e manuali di officina (officina concessionaria automobilistica)
 - **Esami di laboratorio** (analisi olio motore, combustibili o altri fluidi) (laboratorio di misura)
 - **Rilevi fognari** mediante videoispezione sotterranea (ditta specializzata in impianti fognari)
 - ecc...

8. Nomina di un ausiliario del CTU per lo svolgimento di specifici accertamenti

/2

- In tali circostanze il CTU dovrà chiedere al Giudice l'autorizzazione ad avvalersi dell'ausiliario di fiducia, e l'autorizzazione alla relativa spesa, che avrà cura di quantificare acquisendo un preventivo di spesa dallo specialista (meglio se acquisirà più di un preventivo)
- Al termine della attività di indagine dello specialista spetterà al CTU corrispondergli il compenso pattuito, che il CTU avrà cura di farsi anticipare dalla parte a carico della quale il Giudice avrà posto la spesa autorizzata

9. Questioni sorte sui limiti del mandato al CTU o sulla interpretazione dei quesiti

- In alcune circostanze in corso di operazioni peritali possono emergere dubbi (del CTU o delle parti) sul tipo di accertamenti che il CTU deve svolgere. Ciò accade ad esempio quando i quesiti del giudice, alla luce delle attività peritali in corso di svolgimento, risultano poco chiari, ovvero interpretabili in più modi
- L'art. 92 dip att cpc prescrive che: *“se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente. Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni”*.
- In tali circostanze, **per dirimere i dubbi sorti, può essere il CTU a chiedere al Giudice chiarimenti**, o può essere il difensore di una delle parti. Il Giudice, per dirimere i dubbi rappresentatigli, può convocare le parti e il CTU ad una specifica udienza, all'esito della quale fornire il chiarimento richiesto.



10. Esempi



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

ing. Salvatore Passarello

passarello.s@libero.it

334-5261358

ing. Elena Clarissa Nicoli

elenaclarissanicoli@gmail.com

347-9308682